



Comune di Baricella

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27 Novembre 2023

Indice generale

SEZIONE PRIMA - ALBO.....	3
Articolo 1 - Istituzione dell'Albo Comunale delle associazioni.....	3
Articolo 2 - Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo.....	4
Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione.....	4
Articolo 4 – Modalità di iscrizione.....	5
Articolo 5 – Istruttoria dell'Ufficio Cultura.....	6
Articolo 6 – Mantenimento dell'iscrizione e revisione dell'Albo.....	7
Articolo 7 – Cancellazione.....	7
Articolo 8 - Pubblicità dell'Albo.....	8
SEZIONE - NORME FINALI.....	9
Articolo 9 - Norme finali.....	9

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

SEZIONE PRIMA - ALBO

Articolo 1 - Istituzione dell'Albo Comunale delle associazioni

1. L'Amministrazione Comunale riconosce, promuove e sostiene le diverse forme di cittadinanza attiva e di aggregazione sociale presenti sul proprio territorio incoraggiandone la nascita e favorendone lo sviluppo.
2. Il Comune di Baricella, in attuazione degli artt. 3-5 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21 dicembre 1999 e successive integrazioni, istituisce l'Albo Comunale delle associazioni, di seguito chiamato "Albo".
3. La presente sezione del Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni che svolgono iniziative e progetti sul territorio comunale di carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, ambientale, ricreative e/o del tempo libero finalizzati alla promozione dell'aggregazione sociale, della crescita civile, alla tutela del benessere, della salute e dell'ambiente, della valorizzazione del tempo libero della Comunità locale.
L'Albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, promuovere lo sviluppo della comunità e mettere in rete le realtà iscritte.
4. L'istituzione dell'Albo delle Associazioni rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione Comunale riconosce e valorizza l'autonoma iniziativa delle persone in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socioeconomico.
5. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.
6. L'Albo è suddiviso nelle seguenti due aree tematiche, :
 1. Ambiente, Attività culturali, Educazione e formazione, Sociale, Tempo libero e qualità della vita;
 2. Sport.
7. Ogni associazione si iscrive nell'area tematica della sua attività prevalente, secondo quanto definito all'art. 4 del presente Regolamento.
8. Nell'Albo sono iscritte le seguenti notizie:
 - a) denominazione;
 - b) sede legale e operativa;
 - c) estremi dell'atto costitutivo e dello statuto e delle loro modificazioni;

- d) riferimenti delle persone fisiche che ricoprono cariche direttive;
- e) data di iscrizione e di cessazione.

9. L'Ufficio Cultura ha la competenza nella gestione dell'Albo. Nello specifico svolge le seguenti attività: cura l'Albo relativamente a iscrizione, pubblicazione su sito istituzionale, revisione, aggiornamento dati e cancellazione.

Articolo 2 - Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni:

- favorisce un ruolo attivo delle associazioni nella vita cittadina e riconosce l'attività svolta da ogni associazione da parte del Comune di Baricella nel reciproco rispetto ed autonomia;
- permette alle associazioni di partecipare più agevolmente alla programmazione delle attività del Comune di Baricella, anche eventualmente in sinergia con le Consulte del territorio di riferimento;
- permette di accedere in via prioritaria a contributi e ai vantaggi economici così come disposto dai regolamenti comunali vigenti in materia e dalla normativa afferente;
- promuove e rinsalda momenti di confronto tra le associazioni e le associazioni e l'Amministrazione.

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo:

- gli Enti del Terzo Settore, iscritti all'Albo Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, ai sensi del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, non iscritte all'Albo Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, che applicano il Codice Civile, le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR ed eventuali norme speciali (es. ASD – associazioni sportive dilettantistiche);
- le altre forme associative senza scopo di lucro e i comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente.

2. Requisiti essenziali per l'iscrizione:

- a) essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti;
- b) perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi dello Stato nonché alle norme dell'Unione Europea e alle norme di diritto internazionale e allo Statuto dell'Ente;

- c) essere portatori di un interesse collettivo o produttori di servizi di interesse collettivo;
- d) esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore", oppure operare in conformità con le tematiche dell'Albo, indicate all'art. 1 del presente Regolamento;
- e) la/il Legale Rappresentante/Presidente non deve aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui agli artt. 94-95 del D. Lgs. n. 36/2023 e a carico dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3;
- f) avere sede in Baricella o essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- g) svolgere attività rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Baricella.

3. Non si possono iscrivere nell'Albo ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore":

- le formazioni e le associazioni politiche;
- le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- le associazioni di datrici e datori di lavoro, enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
- gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale;
- le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;
- le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti pubblici;
- le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";
- enti ed associazioni che occupano senza titolo spazi pubblici o privati.

Articolo 4 – Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione va presentata sul modulo predisposto e reperibile nel sito istituzionale del Comune di Baricella, auto-certificando il possesso dei requisiti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, firmato dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente dell'associazione o dalla/dal Referente Locale dalla/o stessa/o nominata/o con delega scritta.

2. L'iscrizione risulta effettiva a seguito della comunicazione di avvenuta accettazione da parte dell'Ufficio Cultura, dopo la dovuta istruttoria. Ha durata triennale fino al 30 giugno del terzo anno stagionale successivo di iscrizione. (Ad esempio: se l'iscrizione avviene tra settembre 2024 e giugno 2025, la scadenza sarà al 30 giugno 2028; se l'iscrizione avviene tra luglio e agosto 2024, la scadenza sarà al 30 giugno 2027).

3. L'Associazione che intende rinnovare l'iscrizione all'Albo dovrà presentare nuova richiesta, secondo le indicazioni di cui al presente articolo, almeno 60 giorni prima del termine.

4. Il modulo deve essere accompagnato da:

- una relazione sull'attività svolta nel territorio comunale e rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Baricella, almeno nell'ultimo anno, firmata dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente o dalla/dal Referente Locale;
- programma indicativo delle attività che si intendono realizzare.
- copia dell'atto costitutivo di cui all'art. 3. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e documentazione comprovante l'iscrizione/affiliazione alla stessa rappresentanza locale;
- dichiarazione di eventuali affiliazioni a Enti riconosciuti (per es. CONI per Associazioni sportive);
- dichiarazione di appartenenza ad Enti od Organizzazioni di livello sovracomunale;
- elenco nominativo e recapito email/pec di coloro che ricoprono le varie cariche direttive;
- attribuzione del codice fiscale/partita iva;
- fotocopia non autenticata di documento di identità del Presidente/legale rappresentante o suo delegato (presentando apposita delega) e relativa pec/email;
- scelta dell'area tematica di intervento corrispondente all'attività prevalente.

Articolo 5 – Istruttoria dell'Ufficio Cultura

1. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro 60 giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente dell'istanza. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento competente richieda chiarimenti o elementi integrativi, i termini per l'iscrizione sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione al protocollo comunale dei chiarimenti o dei documenti integrativi richiesti. In caso di accoglimento dell'istanza, l'iscrizione all'Albo Comunale viene disposta con apposita determinazione dandone comunicazione scritta al richiedente. Ove non sia riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione il rigetto dell'istanza è comunicato per iscritto al rappresentante legale dell'associazione ai sensi della L. 241/90.

2. Ai soli fini della costituzione dell'Albo le domande dovranno pervenire nei modi e termini previsti dall'avviso stesso.

Articolo 6 – Mantenimento dell'iscrizione e revisione dell'Albo

1. Durante il periodo in cui l'associazione è iscritta all'albo, ha l'onere di trasmettere annualmente entro il 30 giugno all'ufficio cultura l'autocertificazione, con apposito modulo reperibile nel sito istituzionale, inerente il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione di cui all'art. 3 e attestante, altresì, quanto svolto nel territorio durante l'ultimo anno di attività stagionale.

2. Il Responsabile della tenuta dell'Albo provvede d'ufficio, annualmente, alla revisione dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti necessari previsti dal presente regolamento, apportando le eventuali dovute modifiche di aggiornamento.

3. Le associazioni già iscritte all'albo sono tenute a comunicare all'Ente le eventuali variazioni trasformazioni o cessazioni sopravvenute inerenti la compagine sociale e/o le cariche elettive, nel termine di 30 giorni dalla data di adozione di tale modifica.

Articolo 7 – Cancellazione

1. La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene con determinazione del Responsabile di settore:

- a) su richiesta scritta della/del Legale Rappresentante/Presidente;
- b) in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) nel caso di sentenza di condanna definitiva della/del Legale Rappresentante/Presidente o di una/o delle/dei socie/i per grave reato, in danno dello Stato, della persona e del patrimonio, tra cui partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; resta salva la facoltà per l'associazione di evitare la cancellazione procedendo alla sostituzione della/del Legale Rappresentante/Presidente o all'estromissione della/del socia/o;
- d) in caso di mancata attestazione all'amministrazione della documentazione di cui all'art. 6 c. 1. anche a seguito di formale sollecito;

2. La cancellazione dall'Albo viene, altresì, disposta con deliberazione della Giunta nei seguenti casi:

- e) in caso l'associazione abbia compiuto operazioni incompatibili con il presente regolamento;

f) grave negligenza nell'utilizzo di beni mobili ed immobili comunali con particolare riferimento al Regolamento comunale afferente e vigente;

3. In caso di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta oggettiva per la mancata attestazione di cui alla lettera d), la Giunta Comunale valuta nel merito la possibilità di procedere alla cancellazione dell'associazione dall'Albo.

4. L'Ufficio Cultura dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

5. La cancellazione non pregiudica il diritto di presentare nuovamente domanda di iscrizione all'Albo, che verrà considerata nella successiva revisione periodica, tranne per le lettere e) e f) a seguito delle quali sarà possibile presentare nuova richiesta dopo un anno a decorrere dalla data di cancellazione.

Articolo 8 - Pubblicità dell'Albo

L'Albo aggiornato è pubblicato all'Albo Pretorio nei termini di legge ed è conservato agli atti dell'Ente.

SEZIONE - NORME FINALI

Articolo 9 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.